

CITTÀ di NAPOLI
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

ADOSSATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N° 3 DEL 23/01/2014

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari della concessione
- Art. 3 Criteri e durata della concessione
- Art. 4 Modalità di gestione delle aree ad orti urbani
- Art. 5 Modalità di gestione degli orti
- Art. 6 Regolamentazione delle attività
- Art. 7 Fruibilità delle aree destinate ad orti urbani
- Art. 8 Pagamento del canone
- Art. 9 Revoca dell'assegnazione
- Art. 10 Controlli
- Art. 11 Norme di comportamento
- Art. 12 Modifiche al regolamento
- Art. 13 Norme finali

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Napoli, assegna, tramite pubblicazione a cura del Servizio Qualità dello Spazio Urbano ovvero della Municipalità territorialmente competente di apposito Bando, appezzamenti di terreno di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Ente, opportunamente attrezzati, di dimensioni comprese fra i 20 ed i 100 mq., definiti orti urbani, al fine di diffondere la cultura del verde e stimolare la partecipazione alla vita collettiva, attraverso le attività di coltivazione di colture orticole senza fini di lucro in ottemperanza ai principi in materia di assegnazione di terreni agricoli e incolti di cui all'art. 25 del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione degli alloggi di E.R.P.

Articolo 2

Beneficiari della concessione

1. I lotti di terreno destinati ad orti urbani nel territorio del comune di Napoli sono di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.
2. Vengono assegnati per un periodo massimo di 5 anni, previo pagamento di canone annuo forfettario, ricognitorio, anticipato, comprensivo di spese, di € 12,00 (dodici), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a cittadini residenti nel comune di Napoli da almeno un anno, in regola con il pagamento dei tributi comunali ed in possesso dei seguenti requisiti elencati in ordine di diritto all'assegnazione:
 - a. pensionati di età non inferiore ai 60 anni residenti nel territorio della Municipalità di riferimento;

- b. portatori di un handicap compatibile con il tipo di attività residenti nel territorio della Municipalità di riferimento;
 - c. disoccupati ovvero persone e giovani maggiorenni in difficoltà socioeconomiche, residenti nel territorio della Municipalità di riferimento e indicate dai servizi sociali;
 - d. casalinghe, residenti nel territorio della Municipalità di riferimento;
 - e. altri cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Municipalità di riferimento;
 - f. cittadini residenti nel territorio di altre municipalità secondo la priorità di cui alle precedenti lettere.
3. Non possono essere concessi orti urbani:
- a) a coloro che svolgano l'attività di agricoltore a titolo principale;
 - b) a coloro che già abbiano in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreno coltivabile ubicati nel territorio del comune di Napoli.
4. Ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un orto nel territorio comunale.
5. Qualora dopo la procedura di assegnazione degli orti messi a bando, dovessero essere disponibili lotti non assegnati per esaurimento della graduatoria, redatta dalla Municipalità di riferimento, sulla scorta delle domande degli aventi diritto, gli assegnatari di quel nucleo di orti potranno fare richiesta di un'ulteriore particella.
6. L'Amministrazione potrà inoltre, attraverso apposite convenzioni, stabilire di concedere una parte degli appezzamenti alle Associazioni di volontariato per progetti di aiuto e integrazione sociale a favore delle persone diversamente abili, o a persone gravemente disagiate, indicate dai servizi sociali territoriali.

Articolo 3

Criteri e durata della concessione

1. Al fine dell'assegnazione il Servizio Qualità dello Spazio Urbano ovvero la Municipalità di riferimento indirà apposito bando, nel quale saranno indicati gli elementi identificativi del fondo, le dimensioni dei singoli orti, il canone previsto, la durata dell'assegnazione ed i criteri di assegnazione del fondo.
2. L'assegnazione avverrà mediante selezione delle domande regolarmente ricevute dalla segreteria della Municipalità di riferimento nei termini previsti. La commissione selezionatrice sarà composta da funzionari del servizio Qualità dello Spazio Urbano e del Servizio di Manutenzione Urbana della Municipalità di riferimento.
Gli aventi diritto saranno inseriti in una graduatoria redatta secondo i criteri di priorità di cui all'art.2. A parità di requisiti sarà titolo preferenziale la vicinanza del domicilio del richiedente al sito degli orti e l'anzianità anagrafica.
3. Le concessioni degli orti urbani ed i provvedimenti di revoca avranno luogo con provvedimento dirigenziale del dirigente della Municipalità di riferimento.
4. La concessione è a titolo precario ed è revocabile con un preavviso di trenta giorni.
5. La durata della concessione dell'orto urbano è di anni cinque e non è rinnovabile alla scadenza, sarà tuttavia possibile partecipare al bando successivo.
6. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avverranno per scorrimento delle graduatorie ed avranno durata quinquennale a decorrere dalla data di assegnazione.
7. Il controllo sulla corretta gestione degli orti è demandato al Servizio di Manutenzione Urbana della Municipalità di riferimento che di concerto con il Rappresentante degli orti segnalerà al Dirigente della Municipalità gli eventuali provvedimenti di revoca.

Articolo 4

Modalità di gestione delle aree ad orti urbani

Gli assegnatari di ciascun nucleo di orti formano l'Assemblea degli assegnatari.

1. La prima Assemblea degli assegnatari, convocata presso la sede istituzionale dell'Ente dal Servizio Qualità dello Spazio Urbano di concerto con la Municipalità di riferimento entro 30 giorni dall'assegnazione, elegge, all'inizio di ogni periodo, il proprio Rappresentante o nei nuclei più

numerosi, superiori a 10 lotti, un Comitato di Gestione. Le successive assemblee vengono convocate dal Rappresentante degli orti.

2. L'Assemblea degli assegnatari è valida con la presenza della metà più uno degli assegnatari e si esprime a maggioranza dei presenti.

Il Comitato di Gestione è composto dal Rappresentante e dai Consiglieri, in ragione di 1 ogni 10 orti e fino ad un massimo di 10 consiglieri.

3. I Consiglieri coadiuvano il Rappresentante nella gestione degli orti.

In particolare i compiti del Comitato di gestione sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari;
- dirimere le controversie tra gli assegnatari;
- stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche ecologiche e ambientali;
- promuovere iniziative di aggregazione, d'inclusione sociale e visite guidate per le scolaresche;
- garantire l'apertura e chiusura dell'area ad orti e delle aperture del sito alla cittadinanza così come concordato con la Municipalità di riferimento;
- organizzare la gestione e manutenzione degli spazi comuni e delle aree a verde delle aree ad orti.

5. Il Rappresentante costituisce l'interlocutore dell'Amministrazione e della Municipalità di riferimento segnalando le eventuali inadempienze.

Articolo 5

Modalità di gestione degli orti

1. L'assegnazione è strettamente personale e non può essere trasferita ad altri.

2. In caso di rinuncia da parte del soggetto autorizzato o di revoca, l'assegnazione decade e potrà essere rilasciata ad altro soggetto utilmente collocato in graduatoria per il rimanente periodo di validità, dell'assegnazione medesima.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi avranno diritto, presentando apposita domanda entro 30 giorni dal decesso, di ottenere una breve proroga della concessione, per un massimo di 90 giorni non rinnovabile, al fine esclusivo di effettuare solo la raccolta della semina. Al termine dei 90 giorni si procederà ad una nuova concessione.

4. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione ortofloricola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso familiare.

5. Il concessionario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del lotto assegnato né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata decadenza della concessione, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie, ecc..). Potrà avvalersi tuttavia dell'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare.

6. Se l'area risulta incolta, abbandonata, o di accertata trascuratezza nella coltivazione dell'appezzamento di terreno assegnato, l'assegnazione sarà revocata in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto al titolare della stessa.

7. Allo scadere dell'assegnazione, anche per rinuncia o per revoca, l'Assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose e non potrà accampare alcun diritto sui frutti, né esigere indennizzo dalla Amministrazione e da chi subentra.

Articolo 6

Regolamentazione delle attività

1. Il Servizio Qualità dello Spazio Urbano provvederà ad organizzare iniziative volte alla diffusione delle buone pratiche colturali attraverso mirate informative agli Assegnatari, coinvolgendo anche le realtà del mondo scolastico, del settore sociale e culturale, gli organismi di tutela ambientale, nonché le associazioni e consorzi dei coltivatori biologici.

2. E' vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree; l'assegnatario deve eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e

pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale. Inoltre di comune accordo con gli altri assegnatari del nucleo di orti e di concerto con il Rappresentante, dovrà eseguire anche la pulizia da erbacce dei vialetti e la cura delle strutture ed aree a verde comuni individuate nella planimetria allegata all'atto di assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza.

3. L'assegnazione consente la coltivazione limitatamente alle colture orticole e floricole a ciclo annuale in genere, alle piante erbacee perenni (bulbose, floreali, aromatiche) e di piccoli frutti (es. lamponi, more, ribes).

4. E' vietata la coltivazione di piante arbustive e rampicanti (es. alloro, oleandro, canne bambù, edere, ecc.)

5. Gli alberi e gli arbusti che dovessero nascere spontaneamente dovranno essere sradicati.

6. E' vietato l'allevamento d'animali in genere e delle api.

7. All'interno degli appezzamenti è vietata la costruzione, l'installazione o il deposito di ogni tipo di struttura, ancorata o meno al suolo, fatti salvi apprestamenti protettivi leggeri con film plastico sostenuti da archetti temporanei fino ad 1m. di altezza e comunque di ridotta estensione e limitatamente ai mesi invernali.

8. E' vietato posizionare contenitori di qualunque tipo come vasi, bacinelle ecc. o qualsivoglia suppellettile che possa costituire elemento di disordine e degrado

9. L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica o comunque a basso impatto.

10. E' vietato l'uso di diserbanti o altri prodotti che possano procurare inquinamento.

11. Lo smaltimento dei rifiuti organici deve avvenire con compostiera. I rifiuti di altro genere devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

12. L'assegnatario è tenuto ad eseguire a sua cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione, delle recinzioni (piccole riparazioni) e dei manufatti ad egli affidati.

13. Non deve essere alterato in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia dell'orto assegnato.

14. Deve essere consentita la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali.

15. Non è possibile accedere agli orti con auto e motocicli.

16. Non devono essere prodotti rumori molesti.

17. Non devono essere accesi fuochi di qualsiasi genere (es. bruciatura di stoppie, foglie ecc.).

18. L'acqua non deve essere usata per scopi diversi dall'irrigazione delle colture. È vietato conservare acqua in fusti o barili, anche chiusi, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti.

19. Non possono essere effettuati allacciamenti alla rete elettrica.

20. Non devono essere eseguiti interventi di potatura sulle alberature presenti nei lotti o sul confine, la cui manutenzione è a carico dell'Amministrazione, salvo diverso accordo con gli uffici comunali preposti alla manutenzione delle stesse.

Articolo 7

Fruibilità alla cittadinanza delle aree destinate ad Orto Urbano

Gli orti devono essere accessibili alla cittadinanza.

Il Servizio Qualità dello Spazio Urbano, di concerto con la Municipalità di riferimento ed il Rappresentante dell'area ad orti, stabilirà gli orari di apertura al pubblico.

Gli assegnatari devono farsi carico, di illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali, collaborando con il Servizio Qualità dello Spazio Urbano per l'organizzazione di visite guidate per la cittadinanza e le scolaresche che intendessero visitare gli orti a scopo didattico.

Articolo 8

Pagamento del canone

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza, ciascun assegnatario deve provvedere al versamento della quota spettante quale canone ricognitorio annuo anticipato, comprensivo di spese, così come fissata dall'amministrazione Comunale.

Articolo 9

Revoca dell'assegnazione

L'assegnazione potrà essere revocata per dare attuazione alle previsioni del Piano Regolatore e/o per altri motivi di pubblica utilità, previo avviso agli interessati almeno di trenta giorni.

Oltre ai casi di cui all'art.5 costituiscono cause di decadenza le reiterate violazioni alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 10

Controlli

Le funzioni di controllo sul regolare e buon andamento della gestione degli orti sono svolte dagli uffici competenti del Settore tecnico della Municipalità di riferimento, anche per il tramite della Polizia locale.

Articolo 11

Norme di comportamento

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento nonché le eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione. Si impegnano altresì a svolgere le attività di coltivazione della propria parcella e delle attività comuni di manutenzione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza, nonché nel rispetto delle leggi.

Gli assegnatari si assumono ogni responsabilità per danni, infortuni, incidenti, furti e manomissioni che gli stessi possano subire o causare a terzi nello svolgimento delle attività di coltivazione dell'orto. Il Comune e la Municipalità di riferimento, restano pertanto sollevate da ogni responsabilità.

Articolo 12

Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

2. Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 13

Norme finali

1. Il presente regolamento, dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario, prima dell'assegnazione della concessione e consegnato in copia agli stessi perché sia rispettato.